



Integrazione Art. 22 R.T.- ATTIVITÀ 2ª SERIE e/o PROMOZIONALE

Per quanto non previsto si applicano le norme attuative FCI di cui all'allegato art. 2.2

2.2 CLASSIFICAZIONE DI MERITO

I CC.RR. possono istituire la classificazione dei "cicloamatori di II Serie" ovvero "una categoria di eccellenza" rilasciando un cartellino supplementare previa verifica dei requisiti del richiedente.

I criteri per tale classificazione sono esclusiva competenza dei CC.RR. FCI e del SAN.

Nei criteri di classificazione deve essere obbligatoriamente contemplata l'esclusione, con effetto immediato, dalla seconda serie degli atleti che abbiano ottenuto, nel corso della stagione o nelle due stagioni precedenti,

almeno uno dei seguenti risultati in gare su strada:

- n. 1 vittoria di categoria in una gara di 1° serie;
- n. 1 vittoria assoluta di una gara mista di 1° e 2° serie;
- n. 2 vittorie di categoria in gare di 2° serie;
- il conseguimento di un titolo nazionale o regionale.

I CC.RR. ed il SAN potranno stabilire accordi interregionali per estendere la validità territoriale di tale classificazione.

Gli EPS convenzionati, per le finalità di cui al punto 1.3.1 delle presenti norme, nonché per l'istituzione di analoghe classificazioni di merito, si atterranno alle disposizioni dei CC.RR. FCI territorialmente competenti e del SAN, senza possibilità di istituire diversa classificazione e, conseguentemente, di indire e promuovere gare ed eventi basati su criteri diversi da quelli stabiliti dai CC.RR. FCI o dal SAN.